



COMUNE DI UDINE
ENTE GESTORE SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"

Verbale di deliberazione dell'Assemblea dei
Sindaci dell'Ambito Territoriale
"Friuli Centrale"

01 APRILE 2020

N. 4 d'ord.

Oggetto: Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29 marzo 2020 n. 658 – Misure urgenti di solidarietà alimentare – Definizione dei criteri di accesso, quantificazione del beneficio e modalità di gestione dell'intervento – Approvazione.

Nell'anno duemilaventi il giorno uno del mese di aprile, l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale "Friuli Centrale" si riunisce in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020, con l'intervento dei Sigg.:

Giovanni BARILLARI Assessore del Comune di Udine e Presidente dell'Assemblea, Brunella MICELLI Assessore del Comune di Campoformido, Antonella ORZAN Vice Sindaco del Comune di Martignacco, Adriano PUGNALE Assessore del Comune di Pagnacco, Lucio RIVA Assessore del Comune di Pasian di Prato, Beppino GOVETTO Sindaco del Comune di Pavia di Udine, Denis LODOLO Sindaco del Comune di Pozzuolo del Friuli, Andrea ZORZINI Vice Sindaco del Comune di Pradamano, Moreno LIRUTTI Sindaco del Comune di Tavagnacco

e con l'assistenza del Dirigente del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito dott. Antonio Impagnatiello, con funzioni di Segretario Verbalizzante.

Il Presidente constata la presenza del numero legale degli dei Comuni ai sensi dell'art. 6, commi 8 e ss. della Convenzione istitutiva del SSC.

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 97 del 25 gennaio 2019 con cui sono stati individuati gli ambiti territoriali per la gestione associata dei servizi sociali dei comuni e che in particolare l'ambito del "Friuli Centrale" è costituito dai Comuni di Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco e Udine;

DATO ATTO che l'esercizio associato di funzioni e servizi assume la denominazione di Servizio Sociale dei Comuni (SSC) ed è disciplinato dalla Convenzione istitutiva del SSC di cui all'articolo 18 della legge regionale 6/2006;

DATO ATTO che l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale "Friuli Centrale" con propria deliberazione n. 25 del 26.11.2019 ha adottato la proposta di convenzione istitutiva del SSC esprimendo nel contempo l'indirizzo di conferire la delega della gestione del Servizio al Comune di Udine, che conseguentemente assumerà la funzione di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni;

RICHIAMATE le deliberazioni con cui i Consigli Comunali dei Comuni citati hanno provveduto ad approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 17 e 18 della L.R. 6/2006, la proposta di convenzione;

DATO ATTO che la suddetta Convenzione è stata sottoscritta dai Sindaci in data 28 febbraio 2020;

RICHIAMATO l'art. 1 della Convenzione in cui si prevede che i Comuni dell'ambito territoriale del "Friuli Centrale", ai sensi dell'articolo 17 della Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6, esercitano in forma associata le funzioni comunali di cui all'articolo 10, ivi comprese le attività, gli interventi e i servizi di cui all'articolo 6, tra cui la gestione dei servizi, interventi e prestazioni del sistema integrato compresi quelli per i quali la gestione associata è prevista da singole normative di settore, secondo quanto previsto dall'allegato A);

VISTA l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020 a firma del Capo del dipartimento della protezione civile – che, all'art. 2 "Riparto risorse per solidarietà alimentare", stabilisce che vengono assegnate ai Comuni risorse economiche da destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare, implementate eventualmente da eventuali donazioni, per l'acquisizione di:

- a. di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
- b. di generi alimentari o prodotti di prima necessità", precisando al comma 6 che "l'ufficio dei servizi sociali di ciascun comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica dal virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;

RITENUTO di gestire la misura di che trattasi nella forma associata, ai sensi dell'allegato A, punto 7 "Misure per l'inclusione, l'inserimento sociale e socio-lavorativo", lett. a. "Integrazioni al reddito "sussidi economici, anche una tantum, ad integrazione del reddito", della suddetta Convenzione, nelle modalità di seguito indicate;

RITENTUTO di provvedere all'utilizzo delle risorse ministeriali mediante l'acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto dei beni indicati nella citata Ordinanza n. 658/2020, ai sensi dell'art. 2, comma 4;

DATO ATTO che nel caso di specie alcuni Comuni afferenti all'Ambito e precisamente i Comuni di Campoformido, Martignacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine e Pozzuolo del Friuli hanno manifestato la volontà di agire autonomamente circa le modalità di erogazione del beneficio di cui all'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza citata, data l'eccezionalità e straordinarietà della misura;

PRESO ATTO della volontà manifestata dalle suddette Amministrazioni, in quanto, sussistendo uno stato di emergenza caratterizzato da circostanze non previste e non prevedibili, va comunque garantita l'adozione di misure straordinarie e improcrastinabili in cui rientra quella oggetto del presente atto;

CONSIDERATO che, al fine della gestione della misura di che trattasi, ogni Comune dell'Ambito beneficiario trasferirà le risorse di propria competenza al Comune di Udine quale Ente Gestore, per consentire la realizzazione della gestione associata della misura, ad eccezione dei Comuni di Campoformido, Martignacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine e Pozzuolo del Friuli per i suddetti motivi;

RITENUTO necessario definire in modo associato i criteri per l'accesso alla misura, nonché la quantificazione del relativo contributo, come indicato dall'art. 2, comma 6 dell'Ordinanza, sulla base dei criteri di cui all'art. 3 della Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni;

VISTI i criteri di accesso e di quantificazione del contributo per nucleo familiare come riportati negli Allegati A e B alla presente deliberazione, che ne formano parte integrante e sostanziale;

RITENUTO ancora di far presentare la domanda di accesso mediante la compilazione, sottoscrizione e consegna di apposita istanza di cui all'Allegato C alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che la misura di che trattasi deve intendersi *una tantum* con i fondi a tale scopo destinati dallo Stato e fino ad esaurimento degli stessi;

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Convenzione, dal Dirigente del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale "Friuli Centrale" dott. Antonio Impagnatiello, e conservato agli atti;

VISTO l'art. 6, comma 2, della Convenzione;

A VOTI UNANIMI espressi in forma palese;

DELIBERA

per quanto indicato in premessa:

1. di provvedere alla gestione della misura di cui all'art. 2 dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020 a firma del Capo dipartimento della protezione civile mediante la gestione associata;
2. di provvedere all'utilizzo delle risorse ministeriali mediante l'acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto dei beni indicati nella citata Ordinanza n. 658/2020, ai sensi dell'art. 2, comma 4;
3. di approvare i criteri di accesso e di quantificazione del contributo per nucleo familiare come dettagliatamente riportati negli Allegati A e B alla presente deliberazione, che ne formano parte integrante e sostanziale;
4. che qualora, dopo i primi trenta giorni dall'erogazione dei buoni, risultassero economie dei fondi di cui alla suddetta Ordinanza, l'Assemblea dei Sindaci si riserva di rimodulare i criteri di accesso e/o la quantificazione del contributo;
5. di approvare lo schema di istanza per la presentazione della domanda di accesso alla misura, di cui all'Allegato C alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
6. che i Comuni di Pagnacco, Pradamano, Tavagnacco e Udine gestiranno attraverso la gestione associata l'erogazione dei buoni spesa di cui al precedente punto 2.;
7. che i Comuni di Camporosso, Martignacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine e Pozzuolo del Friuli gestiranno autonomamente l'erogazione dei buoni spesa di cui al precedente punto 2.;
8. che i Comuni di Pagnacco, Pradamano e Tavagnacco trasferiscano al Comune di Udine quale Ente gestore le somme percepite di cui all'Ordinanza del punto 1.;
9. di incaricare il Responsabile del SSC all'adozione degli atti necessari per dare esecuzione a quanto deliberato.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

Il Dirigente del SSC
dell'Ambito Territoriale "Friuli Centrale"
f.to dott. Antonio IMPAGNATIELLO
in qualità di segretario verbalizzante

Il Presidente del SSC
dell'Ambito Territoriale "Friuli Centrale"
f.to dott. Giovanni BARILLARI